



## Comune dell'Aquila

Ordinanza n. 347 T del 29.07.14

Sostituzione temporanea dell'Ord. N. 332/2014 del 22.07.14

**Oggetto:** istituzione del senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico su via Madonna del Ponte (tratto compreso ) dal 1° agosto 2014 al 31 agosto 2014.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con ordinanza nr. 59 del 19 febbraio 2014 è stato istituito il senso unico di marcia in Via Madonna del Ponte con direzione SS. 615 – Piazzale 8.12.1943 (in entrata verso la città) dal 26.02.2014 al 31.12.2014, onde permettere alla DITTA GAVIOLI RESTAURI SRL, avente sede a Montorio al Vomano (TE) in Via Giacomo Leopardi nr.166, di provvedere a lavori di miglioramento sismico della Chiesa S. Maria del Ponte;
- con ordinanza nr. 166 dell'11 aprile 2014, a parziale modifica del provvedimento sopra citato ed in ragione dell'utilizzo di movieri a cura della DITTA GAVIOLI RESTAURI SRL, veniva istituito il senso unico di marcia alternato regolato da movieri limitatamente all'orario di cantiere;
- con ordinanza nr. 332 del 22 luglio 2014, in ragione dell'impossibilità di protrarre l'utilizzo di movieri al fine di garantire il senso unico alternato, veniva ripristinato il senso unico di marcia di cui all'ordinanza nr. 59;

**Considerato che**, a seguito di nota del 29.07.14 della RFI, è emerso che nel mese di agosto 2014 il traffico ferroviario commerciale nella tratta Sulmona –L'Aquila resta fermo fino al 31 Agosto e sostituito con linea bus;

**Considerato** che nello stesso periodo di Agosto 2014, Via XX Settembre, quale viabilità alternativa a quella rappresentata da Via Tancredi da Pentima/Via Madonna del Ponte per il notevole flusso veicolare in uscita dal centro e diretto verso la Mausonia e frazioni limitrofe, e' interessata da numerosi lavori che comportano rallentamenti e restringimenti della carreggiata.

**Emersa**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'esigenza di agevolare il transito veicolare su Via Tancredi da Pentima nel mese di Agosto;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare;

**Vista** la nota del Settore Ricostruzione Pubblica del 28.07.14, con la quale conferma la disponibilità a controlli quotidiani sull'impianto semaforico, durante il periodo di ferie della Ditta Gavioli Costruzioni srl;

**Visti** gli Artt. 5,c.3, 6, 7 e 37 del D.Leg.vo n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**Visto** il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107,

### ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

**l'istituzione temporanea del senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico su via Madonna del Ponte (tratto di ml. 100 a monte ed a valle della Chiesa S. Maria Del Ponte) dal 1° agosto 2014 al 31 agosto 2014.**



## Comune dell'Aquila

La validità della presente ordinanza è subordinata altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- all'apposizione, a cura del richiedente ed agli imbocchi del tratto interessato, di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica di preavviso attraverso pannelli di dimensioni non inferiori a cm. 80x100 a fondo giallo riportanti la scritta:  
**"Istituzione del senso unico a mezzo di impianto semaforico su via Madonna del Ponte (tratto di ml. 100 a monte ed a valle della Chiesa S. Maria Del Ponte) dal 1° agosto 2014 al 31 agosto 2014"**

La ditta GAVIOLI RESTAURI SRL, a cui copia della presente viene notificata, è incaricata dell'apposizione e manutenzione dell'impianto semaforico temporaneo nonché della segnaletica di preavviso, divieto, obbligo, indicazione, deviazione e cantieristica diurna e notturna, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, rendendosi unica e sola responsabile, civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che regolamentano i lavori di cantiere sulle strade (art. 31, 32 e 40 del D.P.R. n. 495 del 1992), provvedendo in particolare al posizionamento della segnaletica verticale di preavviso delle indicazioni delle istituite temporanee modifiche alla circolazione.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Agli utenti della strada mediante apposita segnaletica stradale mobile,
- Al Settore Ricostruzione Pubblica Sede;
- Al Gabinetto del Sindaco;
- Alla Questura di L'Aquila.
- Al Comando Carabinieri L'Aquila ;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla A.S.L. N. 4 servizio 118;
- Alla A.S.M.;
- All'AMA;
- Alla FF.SS.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.n.495/1992.

L'Aquila, 29 luglio 2014



IL FUNZIONARIO  
(Magg. Lucio Di Berardino)